



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 31-03-2021

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI ATTE A MITIGARE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA DA COVID 19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. (Omissis)";

VISTE le Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell'11 marzo 2021, con le quali - sulla base delle motivazioni e considerazioni ivi esplicitate- sono

state dettate misure in materia di limitazioni alla mobilità e in tema di attività mercatali, con efficacia fino alla data odierna;

VISTA l'Ordinanza n.9 del 15 marzo 2021, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che "1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell'11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.10 del 21 marzo 2021, avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriore conferma delle ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n. 8 dell'11 marzo 2021 e n. 9 del 15 marzo 2021 in tema di limitazioni alla mobilità nei centri urbani e alle attività mercatali.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 19 marzo 2021, al cui art.1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania) è stato disposto che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in premessa, è rinnovata per ulteriori quindici giorni";

VISTO in particolare il verbale della riunione del giorno 22 marzo 2021 del Coc (Centro operativo comunale), acquisito al protocollo dell'Ente 0016273 del 22.03.2021;

VISTO in particolare il dato fornito dall'Asl Caserta durante la citata riunione del Coc relativo alla tipologia dei contagiati da covid19 sul territorio, e cioè la media d'età dei contagiati più bassa in tutta la provincia che indica la diffusione della malattia infettiva nei luoghi maggiormente frequentati dagli appartenenti a tale fascia d'età;

VISTO l'ulteriore dato fornito dall'Asl Caserta durante la citata riunione del Coc che, rispetto all'ultimo aggiornamento, individua in 428 i positivi a Marcianise città e in 875 i cosiddetti casi di positivi attivi;

VISTO l'ulteriore dato fornito dall'Asl Caserta durante la citata riunione del Coc che segnala una costante crescita della curva dei contagiati, della curva del rapporto tra contagiati e popolazione, nonché della curva epidemiologica cittadina che è ora invertita nel suo rapporto con la curva epidemiologica regionale, risultando i casi di Marcianise in termini percentuali superiori a quelli della Regione Campania;

VISTO il dato fornito dal responsabile della Polizia Municipale durante la citata riunione del Coc relativamente ai controlli effettuati per l'osservanza delle norme anti-covid19 e alle difficoltà nell'effettuazione degli stessi;

VISTO l'ulteriore dato emerso durante la citata riunione del Coc relativamente alla difficoltà e anche all'impossibilità per mancanza di risorse di effettuare controlli all'interno e nelle vicinanze dei supermercati ove sono segnalati i più consistenti assembramenti;

VISTO che per le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni, e per fini meramente prudenziali e precauzionali, sono necessarie alcune direttive atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

VISTO l'art. 50 del TUEL che prevede che il Sindaco, in qualità di "rappresentante della comunità locale", possa assumere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" (art. 50 comma 5);

VISTA la propria Ordinanza n. 7 del 26/03/2021 e ritenuto opportuno integrarla al fine di accogliere le istanze di esercenti le pasticcerie.

ORDINA

1. Di rettificare la propria Ordinanza n.7/2021 nel modo seguente:
2. Con decorrenza dal 31 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 e con riferimento alle disposizioni delle Ordinanze regionali del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell'11 marzo 2021, n.9 del 15 marzo 2021 e n. 10 del 21 marzo 2021:

- l'apertura di bar, pasticcerie e tabacchi dal lunedì al venerdì fino alle ore 14 (con la chiusura totale nei giorni di sabato e domenica). E' consentita alle pasticcerie e alle gelaterie l'attività di asporto con consegna all'utenza in

auto dal lunedì al venerdì oltre le ore 14,00 e fino alle ore 20,00 e nel giorno di sabato per l'intera giornata fino alle ore 20,00. Alle pasticcerie e alle gelaterie è consentito il delivery (consegna a domicilio) dal lunedì alla domenica fino alle ore 24,00.

- la chiusura di ristoranti e pizzerie e delle mense aziendali aperte al pubblico dal lunedì alla domenica, consentendo la sola attività di delivery (consegna a domicilio) **fino alle ore 24;**

- l'apertura di supermercati ed esercizi per la vendita di beni di prima necessità, con l'eccezione di edicole e farmacie, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18 e nel **giorno di sabato fino alle ore 17,00;**

- la chiusura di supermercati ed esercizi per la vendita di beni di prima necessità, con l'eccezione di edicole e farmacie, nel giorno di domenica. Ai supermercati ed esercizi per la vendita di beni di prima necessità è **consentito il delivery nel giorno di sabato dopo le ore 17**, e fino alle ore 22, e nella giornata di domenica fino alle ore 14;

3. Le disposizioni si applicano sull'intero territorio comunale, inclusa la zona commerciale e produttiva, superando e aggiornando i limiti imposti dalle disposizioni nazionali e regionali.

4. E' consentita la presenza in ogni singolo esercizio commerciale aperto al pubblico di massimo 5 persone, e comunque nel rispetto del distanziamento di due metri. Inoltre è consentita la presenza di n. 1 persona ogni 16 mq per i supermercati ed esercizi per la vendita di beni di prima necessità, la cui superficie sia pari o superiore a 160 mq.

5. E' confermata la chiusura al pubblico anche nella fascia oraria 7,30/8,30, e quindi per l'intero arco delle 24 ore, dei parchi urbani, delle ville comunali, dei giardini pubblici, consentendo esclusivamente l'accesso in piazza Umberto primo ai locali del municipio.

6. Per tutte le altre attività restano in vigore le norme qui richiamate, emanate dalle autorità nazionali e regionali. A titolo puramente esemplificativo, tra tali attività si citano le lavanderie, le officine meccaniche e gli esercizi di vendita dei ricambi auto.

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché al Sito Istituzionale dell'ente.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa

Al Dipartimento e Sicurezza e Prevenzione ASL CASERTA

Alla Regione Campania

Alla Prefettura di CASERTA

Al locale Comando di Polizia Municipale

Al locale Comando Stazione Carabinieri

Al locale Commissariato della Polizia di Stato

Alla locale Compagnia della Guardia di Finanza

Alla locale Stazione dei Carabinieri Forestale

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente entro giorni 60 dalla data di pubblicazione. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (d.lvo. 2/7/2010 n. 104 e DPR 24/11/1971 n. 1199), dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, 31-03-2021

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2021 al 15-04-2021

Marcianise 31-03-2021

IL RESPONSABILE
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne